



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 24 gennaio 2012

Prot. n. 281 OR/sg

Oggetto: iscrizione nell'Albo professionale.
Termini per l'accoglimento.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

IN EVIDENZA

Con riferimento a quanto in oggetto, si desidera rispondere alle richieste di chiarimento in ordine alle disposizioni introdotte dal D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, già oggetto di una precedente circolare (prot. n. 2212/2010). A tale riguardo si precisa quanto segue:

1. Il D. Lgs. n. 59/2010 (art. 45) prevede che il procedimento di iscrizione nell'Albo si concluda inderogabilmente entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Ne consegue che qualora i Collegi provinciali non provvedano alla deliberazione della iscrizione ed alla relativa comunicazione a tutti gli Enti competenti nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in questi casi si applica automaticamente il principio del “*silenzio assenso*”.
2. Resta evidente che comunque è **circostanza grave** far decorrere il termine senza che il Collegio locale si esprima, in quanto:

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - www.agrotecnici.it

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

- il soggetto rimarrebbe comunque privo di numero di iscrizione, di timbro professionale e della possibilità di iscriversi alla previdenza;
- l'art. 19 del "Regolamento professionale" degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati prevede un termine massimo, per le iscrizioni e le cancellazioni di 30 giorni, superato il quale può esservi il reato omissivo (*art. 328 c.p.*) a carico del Consiglio che non ha proceduto oltrechè la sicura integrazione di una fattispecie di rilevanza disciplinare.

Resta evidente pertanto **che il termine per iscrivere o cancellare un Agrotecnico dall'Albo è sempre di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta, purchè completa di ogni elemento.

La mancata iscrizione e/o cancellazione **rappresenta sempre** un illecito disciplinare e può avere rilevanza penale.

Nella malaugurata ipotesi che comunque decorrano 60 giorni dalla domanda di iscrizione senza che il Consiglio provinciale si esprima, il richiedente deve intendersi iscritto dalla data di presentazione della domanda.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)